



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2020, proposto da Istituto Tecnico Aeronautico “Jacques Guenot” di Villapiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti

Istituto Tecnico Statale “G. Filangieri” non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

Comune di Villapiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Achille Morcavallo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per l'annullamento – previa applicazione di misura cautelare monocratica ex art. 56 cpa e idonea misura cautelare collegiale – del decreto del 31 agosto 2020, AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0013049.31-08-2020, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria revocava, con decorrenza 1 settembre 2020, il decreto prot. n. 10672 del 27 giugno 2019 di riconoscimento, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, dello status di scuola paritaria all'istituto ricorrente e disponeva che la documentazione relativa ai curricula degli alunni e del servizio del personale venisse depositata presso l'Istituto Tecnico Statale “G. Filangieri”; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale, ivi compresa la relazione ispettiva del 12 maggio 2020, prot. n. 6241 e la verifica del 10 luglio 2020, n. prot. 0009475, solo genericamente citate (ma non allegate e non conosciute), nell'impugnato Decreto di revoca dello status di parità scolastica; nonché per quanto di ragione della nota prot. n. 6257 del 12 maggio 2020 e della nota prot. n. 11922 del 13 agosto 2020. Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio del 13 ottobre 2020, atteso che, nelle more, potrebbe risultare definitivamente compromessa la continuità didattica ed essere pregiudicata la possibilità per gli alunni iscritti di frequentare l'Istituto;

Ritenuto, pertanto, che debba essere accolta l'istanza di misure cautelari

monocratiche;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 15 settembre 2020.

**Il Presidente
Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO